

Diritto a non farsi curare ora la battaglia è giudiziaria

Lo psichiatra: «Welby non è depresso né ossessionato dalla morte»

ROMA. Il malato ha diritto a non soffrire e a non curarsi. Il reclamo presentato dalla Procura di Roma contro l'ordinanza del giudice Angela Savio, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avanzato da Piergiorgio Welby, si basa su questa doppia considerazione.

Un ragionamento raffinato, ma che verrà bocciato senza riserve da uno specialista come il presidente emerito della Consulta Giuliano Baldassarre.

Vediamolo. Il procuratore Giovanni Ferrara e i sostituti Salvatore Vitello e Francesca Loy contestano il giudice apertamente: «Il paziente - sosteneva quest'ultima - ha sì il diritto di chiedere l'interruzione della respirazione assistita e del distacco del respiratore artificiale, previa somministrazione della sedazione terminale, ma questo diritto non è tutelato dall'ordinamento e pertanto la richiesta di farlo valere in sede giudiziale è inammissibile».

Per i pm si tratta di una contraddizione: «Gli assunti dimostrano il vizio logico dell'ordinanza, che dalla premessa (corretta) secondo cui nel nostro ordinamento esiste un divieto di accanimento terapeutico ed un correlativo diritto di pretendere la cessazione, perviene ad una conclusione (del tutto erronea) per cui questo diritto non può essere tutelato a causa della mancata definizione, in sede normativa, delle sue modalità attuative».

Linguaggio giuridico, forse un pochino contorto, ma il succo è che «il diritto soggettivo o esiste o non esiste; se esiste non potrà non essere tutelato».

I magistrati romani si richiamano

agli articoli 32 e 13 della Costituzione, dove «si vince l'esistenza di un vero e proprio diritto a non curarsi, ossia di un'assoluta libertà del paziente di rifiutare le cure mediche. Il medico, dunque, ha la potestà o la facoltà di curare e non il diritto di curare».

Tuttavia, secondo gli stessi pm, la decisione del paziente di rifiutare le cure deve rispettare le disposizioni di legge, e dunque quell'articolo del codice di procedura civile (669) che disciplina l'attuazione delle misure di «fare o non fare» qualcosa, stabilendo che «questa avviene sotto il controllo del giudice».

Dunque, concludono i firmatari del ricorso, non si tratta di applicare l'eutanasia ma di una scelta cosciente tesa a evitare ulteriori sofferenze a un malato terminale: «Se esiste - scrivono - come riferito dal medico di Welby una consolidata tendenza a non perseverare nelle cure di fronte a tutte quelle situazioni in cui la morte è palesemente inevitabile, perché ciò non è possibile nel caso di Welby?»

E tuttavia, la tesi dei pm è «giuridicamente sbagliata» per Antonio Baldassarre, presidente emerito della Consulta e docente emerito di diritto costituzionale. «Impostare il problema in questo modo - dice Baldassarre - vuol dire vedersi respingere la richiesta. E' vero che c'è il diritto alla cura, ma non nel senso della libertà di curarsi o no. Una persona ha il diritto di rivolgersi a un medico per farsi curare e la pretesa ad avere una prestazione medica secondo le regole della medicina. In questo senso, diritto significa che il medico non può rifiutarsi di curare una persona osser-

vando quelle regole. Ma quando ci si sottopone a cure come nel caso di Welby, non si tratta più di stabilire un diritto ma di distinguere tra cura e accanimento terapeutico».

P. CR.

Dispute etico-giudiziarie. L'opinione pubblica resta divisa, e a questo proposito farà discutere il certificato medico stilato dallo psichiatra Alessandro Grispi, che alla fine di novembre ha visitato il malato.

«Il paziente - ha scritto lo psichiatra - è lucido, orientato nel tempo e nello spazio. Comprende correttamente ed è in grado di descrivere, attraverso le parole della moglie, i propri stati interni». Non solo. «L'umore non sembra primariamente depresso e il paziente dice di sentirsi in trappola da quando l'ulteriore peggioramento della distrofia non gli consente più quella minima, ma per lui essenziale, autonomia residua nello scrivere al computer».

Secondo Grispi quest'ultima menomazione è stata vissuta da Welby come un ulteriore passo verso la «deumanizzazione, nei confronti della quale egli ha sempre mostrato una non comune capacità di resistenza, ma che non può essere pensata come una riserva illimitata. Ed è su questo vissuto che emerge la richiesta, lucida e non primariamente depressiva, di voler porre volontariamente fine alla propria vita».

E non è tutto. «Significativo - conclude il certificato - che stando a quanto lui stesso mi ha riferito il suo pensiero non sia costantemente polarizzato sull'idea del suicidio assistito. Gli capita di pensare anche a molte altre cose, alcune delle quali a contenuto vitale».

LA PERSONA VA PROTETTA DALL'ECESSO DI TECNICISMO



IL RECLAMO proposto dalla procura di Roma contro l'ordinanza del giudice Angela Savio, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da Welby, viene fi-

nalmente a sanare una palese contraddizione. Poteva essere l'occasione per identificare risposte possibili, in linea coi principi costituzionalmente definiti, in grado di rispondere alle nuove sfide nate dall'intreccio tra le questioni antiche del vivere e del morire e le odierne tecnologie, ma è stata la classica occasione mancata. Sul caso Welby si è giocato a rimpattino con uno sconcertante palleggiamento di responsabilità tra diritto, etica e politica.

Si ricorderà che nell'ordinanza il giudice sosteneva che il diritto del paziente di richiedere il distacco dal respiratore artificiale non era tutelato dall'ordinamento e pertanto era inammissibile la pretesa di farlo valere in sede giudiziaria. Oggi, con un preciso richiamo agli articoli 32 e 13 della Costituzione, si ribadisce l'esistenza di un vero e proprio diritto del cittadino di non curarsi, ossia di un'assoluta libertà di rifiutare le cure mediche, mostrando la contraddizione tra un diritto soggettivo perfetto — così si esprimeva l'ordinanza della Salvo — e l'impossibilità di esercitarlo, in mancanza delle condizioni della sua concreta attuazione.

Il vizio logico che viene segnalato, a ragione, dalla procura di Roma è quello per cui dalla premessa (corretta), che riconosce nel nostro ordinamento l'esistenza di un divieto di accanimento terapeutico e di un correlativo diritto di pretendere la cessazione del trattamento, si perviene alla conclusione (erronea) per cui tale diritto non può essere tutelato a causa della mancata definizione, in sede normativa, delle sue modalità attuative. Se questo diritto soggettivo esiste, non può non essere garantito. Di grande interesse è, nel ricorso della Procura, la visione del

Di grande interesse, nel ricorso della procura della Repubblica, è la visione del ruolo del medico al quale si riconosce la facoltà, non il diritto di curare

ruolo del medico al quale si riconosce la facoltà, non il diritto di curare. Tale facoltà può e deve esercitarsi in pieno accordo con la volontà del malato che è il soggetto cui competono le decisioni finali sulla sua esistenza. La rivoluzione liberale introdotta dalla bioetica ha al suo centro l'affermazione del principio di autonomia che sancisce il diritto della persona di decidere in merito ai trattamenti medici e quindi anche di rifiutarli se non corrispondono ai suoi valori e alla sua filosofia. In bioetica sarà sempre più frequente il caso di conflitti tra possibilità che nascono dall'innovazione scientifica e tecnologica e un apparato legislativo che resta rigido. Mai come oggi c'è bisogno dell'aristotelica *fronesis* ovvero di quell'arte della ragion pratica consapevole che i principi ultimi di un sistema morale, pur se enunciati con la massima precisione, non sono in grado di offrire risposte prive di equivoci a tutti i problemi che si pongono gli uomini nell'infinita varietà delle situazioni concrete. Si tratta ormai di proteggere la persona contro il tecnicismo eccessivo rappresentato dall'abuso dei mezzi terapeutici. Da qui un nuovo diritto dell'età tecnologica, quello di morire con dignità, espressione con la quale s'intende affermare che se la morte per l'uomo è un evento inevitabile, è anche — e deve essere — un fatto eminentemente personale, da assumere e da vivere coscientemente e responsabilmente, come momento riassuntivo dell'intera avventura umana.

LUISELLA BATTAGLIA
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA